



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi di impatto della regolamentazione	»	11
Disegno di legge	»	14
Testo dell'Accordo	»	17

ONOREVOLI SENATORI. -

1. FINALITÀ

L'Accordo di cui al presente disegno di legge ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:

- va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione di valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e che assumerà in ambito internazionale;

- mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

2. CONTENUTI

L'Accordo è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e dieci articoli.

L'articolo I enuncia i principi ispiratori e le finalità dell'Accordo, ovvero quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con gli impegni internazionali assunti, nonché con l'ordinamento europeo per quanto concerne la Parte italiana.

L'articolo II regola la cooperazione bilaterale tra i due Paesi che riguarderà specifici settori della difesa. Determina, inoltre, i campi e le modalità di cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, di seguito sintetizzate:

- politica di sicurezza e difesa;
- ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- organizzazione ed impiego delle Forze armate;
- formazione ed addestramento in campo militare;
- questioni ambientali collegate ad attività militari;
- sanità militare, storia militare, sport militare;
- sminamento umanitario;
- industria militare;
- altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti;
- scambio di esperienze tra esperti, di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti;
- visite ed incontri tra le istituzioni della difesa;
- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti;
- partecipazione ad operazioni umanitarie;
- trasferimento di tecnologia.

In particolare, viene stabilita la possibilità di elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa che ne determineranno le linee guida.

L'articolo III regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, subordinandoli alla disponibilità di fondi delle Parti.

L'articolo IV disciplina la giurisdizione che dovrà essere esercitata sul personale delle Parti dalle autorità nazionali competenti. In particolare, tale articolo prevede l'esercizio del diritto di giurisdizione delle autorità della:

- Parte ospitante sul personale militare e civile della Parte ospitata (paragrafo 1.);

- Parte inviante, nel caso in cui il proprio personale commetta reati che minacciano la sicurezza o i beni di proprietà, nonché risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio (paragrafo 2.).

L'articolo V regola il risarcimento in caso di danni provocati dal personale delle Parti. In particolare, dispone che la Parte inviante provvederà al risarcimento degli eventuali danni provocati dal proprio personale, in relazione alla propria missione/esercitazione, secondo gli importi che le Parti definiranno di comune accordo; mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.

L'articolo VI disciplina la cooperazione in relazione alle seguenti categorie di materiali per la difesa:

- navi, aeromobili, carri, veicoli e relativi equipaggiamenti, appositamente costruiti per uso militare;

- armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplo-

sivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni - appositamente costruiti per uso militare - e relativo equipaggiamento, forniture utilizzate per lo sminamento umanitario;

- materiali e attrezzature speciali fabbricate per uso o addestramento militare;

- prevedendo, nel contempo, che:

- i rispettivi Governi si impegnano a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, senza il preventivo benestare della Parte cedente;

- il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

In base a tali previsioni ed ai sensi del combinato disposto dalla medesima con la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», e del relativo nuovo regolamento di esecuzione, l'Accordo può essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e all'esportazione ed importazione di materiali d'armamento, fatti salvi i divieti imposti dalla citata legge n. 185 del 1990.

Inoltre si stabiliscono le modalità per le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari.

Inoltre tale articolo disciplina anche la protezione della proprietà intellettuale.

L'articolo VII regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, rimandando la protezione di tali informazioni alle previsioni contenute nella Convenzione tra le Parti firmata a Roma il 29 gennaio 1996 e a Santiago il 26 luglio 1996.

L'articolo VIII stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte esclusivamente tramite consultazione diplomatica o negoziati bilaterali tra le Parti.

L'articolo IX concerne la possibilità di emendare il testo dell'Accordo, indicando le modalità di entrata in vigore delle eventuali revisioni.

Infine, l'articolo X regola l'entrata in vigore, la durata ed il termine dell'Accordo, prevedendone la durata a tempo indeterminato e le modalità di denuncia e di cessazione. È da ultimo stabilito che le lingue ufficiali del testo dell'Accordo sono l'italiano e lo spagnolo.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo II dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contemplanò, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, l'articolo II prevede, al par. 1, lett. d. che detti incontri si terranno una volta all'anno, alternativamente a Roma ed a Santiago del Cile. Nell'ipotesi dell'invio a Santiago del Cile di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

> **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 125,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 500,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 113,48, viene ridotta del 20 per cento ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, e ammonta a euro 90,78. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 30,26), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 60,52. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 sull'importo di euro 8,88, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 14,02, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 4,59. Sommando tale importo di euro 4,59 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 60,52, si ottiene l'importo di euro 65,11 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 195,00. € 195,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 104,90, viene ridotta del 20 per cento ai sensi della citata legge n. 248 del 2006 e ammonta pari a euro 83,92. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 27,97), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 55,95. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 sull'importo di euro 4,30, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 6,79, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 2,22. Sommando tale importo di euro 2,22 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 55,95, si ottiene l'importo di euro 58,17 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 175,00. € 175,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 870,00

> **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 3.800,00) per 2 persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a € 190,00), ai sensi della normativa vigente. (€ 3.990,00 x 2) = € 7.980,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 8.850,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo II verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, si precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di visite ed incontri tra rappresentanti delle istituzioni della difesa (Art. II, par. 1, lett. d. e par. 3, lett. c.), , sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (Art. II, par. 3, lett. b.), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (Art. II, par. 3, lett. d.), di partecipazione a conferenze, seminari, dibattiti, corsi teorici e pratici (Art. II, par. 3, lett. e.) o ad esercitazioni militari (Art. II, par. 3, lett. f.), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (Art. VI) costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Cile e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- in relazione all'Articolo V, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- qualora, infine, vengano stipulati Protocolli aggiuntivi o introdotti emendamenti (Art. IX) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discende dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in euro 8.850.00. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 DIC. 2014



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con la Repubblica del Cile in materia di cooperazione nel settore della Difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea e gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della Difesa e dei materiali per la Difesa - fatto a Roma l'8 aprile 1997, ratificato con legge 20 dicembre 2000, n. 405, ed entrato in vigore per la durata di dieci anni il 1° agosto 2001 allo scambio delle notifiche con cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica all'uopo previste, che costituiva il precedente quadro normativo per disciplinare le attività di cooperazione nel settore della Difesa con il Cile -, risulta non più vigente a partire dal 1° agosto 2011.

Per quanto riguarda l'Accordo in titolo, rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti nei due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli Accordi internazionali mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo IV, l'Accordo incide sulla legge penale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*
Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.
- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*
La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.
- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*
Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.
- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di Accordi internazionali di cooperazione nel settore della Difesa.

B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*
Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, la cui osservanza da parte italiana è espressamente fatta salva dall'articolo I dell'Accordo.
- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.
- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*
Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.
- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.
- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*
Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*
Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*
Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*
La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

Il Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della Difesa e dei materiali per la Difesa - fatto a Roma l'8 aprile 1997, ratificato con legge 20 dicembre 2000, n. 405, ed entrato in vigore per la durata di dieci anni il 1° agosto 2001 allo scambio delle notifiche con cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica all'uopo previste, che costituiva il precedente quadro normativo per disciplinare le attività di cooperazione nel settore della Difesa con il Cile -, risulta non più vigente a partire dal 1° agosto 2011.

L'Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della Difesa con il Cile, e risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà, quindi, in uno spirito di eguaglianza e solidarietà, al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed offrirà buone opportunità di investimento in tutti i settori della vita economica.

- b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Il proposto provvedimento di ratifica si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo della Difesa, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei contenuti dell'Accordo, analiticamente delineati nella relazione illustrativa, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo potranno infine derivare, nel medio-lungo periodo, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

- c) *La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la Difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (politica di Difesa e sicurezza internazionale, ricerca e sviluppo, supporto logistico, formazione ed addestramento militare, operazioni umanitarie e di

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mantenimento della pace, organizzazione ed impiego delle Forze armate, sanità, storia e sport militare, sicurezza informatica, industria militare, giustizia militare).

- d) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti delle disposizioni dell'Accordo sono i Ministeri della Difesa dei due Paesi e le rispettive Forze armate. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile hanno avuto inizio nel 2011, su iniziativa dello Stato maggiore della Difesa, e sono proseguiti in stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri.

La predisposizione del provvedimento di ratifica è invece intervenuta a valle di un proficuo confronto tra i rappresentanti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della giustizia, all'esito del quale si è riconosciuta una tutela limitata alle attività di servizio nei riguardi del personale italiano eventualmente inviato in Cile in esecuzione dell'Accordo dalla clausola di giurisdizione contenuta nell'Accordo stesso. Con riguardo agli aspetti economico-finanziari del provvedimento, è stato altresì coinvolto il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha fornito un importante contributo in relazione alla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'Accordo.

SEZIONE III - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con il Cile, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV - OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- a) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di Difesa e dell'interscambio dei materiali per la Difesa.

b) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

c) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

d) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano fattori che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui Fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dare luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la Difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

a) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.*

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

b) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito *web* del Ministero della difesa.

c) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, e ne curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

d) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi dalle Parti, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici.

e) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione I, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la Difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo II, paragrafo 1, lettera *d*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 8.850 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera *d*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .

ACCORDO

TRA

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

ED

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CILE**

**SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

INDICE

ARTICOLO I	PRINCIPI E SCOPI
ARTICOLO II.	COOPERAZIONE GENERALE
ARTICOLO III.	ASPETTI FINANZIARI
ARTICOLO IV.	GIURISDIZIONE
ARTICOLO V.	RISARCIMENTO DANNI
ARTICOLO VI.	COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA
ARTICOLO VII.	SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
ARTICOLO VIII.	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO IX.	PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI
ARTICOLO X.	ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA COOPERAZIONE NEL
SETTORE DELLA DIFESA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile (denominati in seguito la "Parte" o le "Parti"):

- rinnovando l'impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- tenendo presente la cooperazione esistente tra i rispettivi Ministeri della Difesa, attraverso il Memorandum d'Intesa sulla cooperazione nel settore della Difesa, sottoscritto a Roma l'8 aprile 1997;
- tenendo in considerazione la Convenzione sulla Protezione delle Informazioni Classificate, sottoscritto con firma differita, a Roma il 29 gennaio 1996 e a Santiago il 26 luglio 1996;
- accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti;

hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO I
PRINCIPI E SCOPI**

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

La finalità di questo Accordo è promuovere, facilitare e sviluppare la cooperazione tra le Parti nel settore della Difesa, attraverso le relazioni tra i rispettivi Ministeri della Difesa e delle Forze Armate.

**ARTICOLO II
COOPERAZIONE GENERALE****1. Attuazione**

- a. Sulla base di questo Accordo, le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
- b. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dalle Parti di comune accordo, conformemente alla propria legislazione nazionale in vigore.
- c. Le Parti convengono che le attività di cooperazione nel campo della Difesa

saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica del Cile e dalle rispettive Forze Armate.

- d. Le consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Cile allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate cilene.
- e. Le disposizioni di questo Accordo non obbligano le Parti ad acquisire prodotti per la difesa dall'altra Parte.

2. Campi di Cooperazione

La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

- a. politica di sicurezza e di difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed approvvigionamento di beni e servizi per la Difesa;
- c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- d. organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- e. organizzazione ed impiego delle Forze armate;
- f. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;
- g. formazione ed addestramento in campo militare;
- h. sanità militare;
- i. storia militare;
- j. sport militare;
- k. sminamento umanitario;
- l. cooperazione civile e militare in caso di calamità naturali;
- m. sicurezza informatica;
- n. codificazione dei materiali della Difesa;
- o. industria militare;
- p. giustizia militare e diritto dei Conflitti Armati e Operazioni di Pace;
- q. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire attraverso:

- a. visite reciproche di delegazioni alle strutture, navi ed aeromobili militari;
- b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
- c. incontri tra le Istituzioni della Difesa;

- d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a corsi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- h. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- i. supporto alle iniziative relative ai materiali ed ai servizi della difesa;
- j. trasferimento di tecnologie;
- k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

ARTICOLO III ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;
 - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure mediche a tutto il personale della Parte inviante, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, o in loro assenza, nella struttura più idonea e vicina al luogo delle attività che sono in corso ai sensi del presente Accordo. La Parte inviante rimborserà le cure, le spese mediche e le forniture sostenute per questo scopo.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di risorse finanziarie delle Parti.

ARTICOLO IV GIURISDIZIONE

1. Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile della Parte ospitata, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di tale Stato.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile, fatte salve le leggi dello Stato di origine, per quanto riguarda:

- a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;
- b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

ARTICOLO V RISARCIMENTO DANNI

1. Nei casi in cui i membri di una Parte provochino danni alla Parte ricevente, durante o in relazione alla propria missione o esercitazione, essa dovrà risarcire i danni causati secondo gli importi che le Parti definiscono di comune accordo
2. Nel caso in cui è accertato che le Parti sono congiuntamente responsabili di perdite o di danni, esse concorreranno in solido a rimborsare tale perdita o danno.

ARTICOLO VI COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti potranno accordarsi in merito alla cooperazione nei seguenti punti:
 - a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
 - b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti;
 - c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
 - d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
 - e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
 - f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
 - g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
 - h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
 - i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
 - j. materiali specifici per l'addestramento militare;
 - k. macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
 - l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;
 - m. equipaggiamenti e veicoli utilizzati per lo sminamento umanitario.
2. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.
3. I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.
4. Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli

approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
 - b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
 - c. scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
 - d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della difesa.
5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per facilitare l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo, conformemente alle loro rispettive legislazioni nazionali.
6. Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

ARTICOLO VII

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

La sicurezza delle informazioni classificate sarà disciplinata dalla "Convenzione relativa alla protezione delle informazioni classificate tra il Governo del Cile ed il Governo dell'Italia", sottoscritto a Roma il 29 gennaio 1996 e a Santiago il 26 luglio 1996, dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica del Cile e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità Nazionale per la Sicurezza della Repubblica Italiana.

ARTICOLO VIII

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO IX

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Le parti possono stipulare protocolli aggiuntivi in aree specifiche di cooperazione nelle tematiche della difesa che coinvolgono agenzie militari e civili, come richiesto dal presente Accordo.
2. Personale debitamente autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica del Cile dovrà controllare, sviluppare e attuare programmi di sviluppo che permettono l'esecuzione del presente Accordo o dai protocolli aggiuntivi, sulla base di interesse reciproco, in

stretta collaborazione e coordinamento con i Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi, nelle materie di sua competenza.

3. Il presente Accordo può essere modificato o rivisto di comune accordo tra le parti, attraverso lo scambio di lettere, attraverso i canali diplomatici.
4. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo X.

ARTICOLO X
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 60 (sessanta) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica, con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali
2. Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo, attraverso i canali diplomatici.
3. La risoluzione del presente Accordo avrà effetto 60 (sessanta) giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica.
4. La risoluzione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma..... il 25 luglio 2014..... in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CILE

